

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 565/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2013

che modifica i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 per quanto riguarda gli obblighi di notifica nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento (CE) n. 491/2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽²⁾, stabilisce norme comuni per la notifica di informazioni e documenti alla Commissione da parte degli Stati membri. Tali norme contemplano in particolare l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i sistemi di informazione messi a loro disposizione dalla Commissione e la convalida dei diritti di accesso delle autorità e delle persone abilitate a effettuare comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 792/2009 stabilisce inoltre principi comuni che si applicano ai sistemi di informazione affinché questi garantiscano l'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e disciplina la protezione dei dati personali. L'obbligo di utilizzare tali sistemi di informazione deve essere previsto da ogni regolamento che impone un particolare obbligo di notifica.
- (2) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure.
- (3) Diversi obblighi di notifica possono essere soddisfatti utilizzando tale sistema, in particolare quelli di cui ai regolamenti (CE) n. 1731/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine ⁽³⁾, (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-

caseari ⁽⁴⁾, (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ⁽⁵⁾, (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento ⁽⁶⁾, (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni ⁽⁷⁾, nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽⁸⁾.

- (4) Ai fini dell'efficienza amministrativa e alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno semplificare, specificare oppure sopprimere talune notifiche.
- (5) Il regolamento (CE) n. 491/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1947/2005 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione di dati riguardanti le sementi ⁽⁹⁾ concerne esclusivamente notifiche che non sono più necessarie, non essendo più in vigore aiuti specifici per talune specie di sementi.
- (6) L'articolo 135 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede la notifica dei giorni di mercato abituali dei mercati rappresentativi. Poiché il sistema di notifica elettronica consente la comunicazione giornaliera dei prezzi, non è più necessario notificare i giorni di mercato abituali.
- (7) L'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011 della Commissione ⁽¹⁰⁾ prevede l'obbligo di notificare alla Commissione l'elenco degli operatori che commercializzano banane e che beneficiano dell'esenzione dai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione. Tale notifica non si è rivelata utile per garantire la conformità a tali norme di commercializzazione nel settore delle banane. Essa va quindi soppressa.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 19.6.2008, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 237 del 4.9.2008, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 116 del 4.5.2007, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 336 del 20.12.2011, pag. 23.

- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 273/2008, (CE) n. 566/2008, (CE) n. 867/2008, (CE) n. 606/2009, e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011. Occorre abrogare il regolamento (CE) n. 491/2007.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1731/2006 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Misure di controllo supplementari

1. Gli Stati membri adottano modalità più dettagliate di controllo della produzione delle conserve e le notificano alla Commissione. Essi adottano in particolare tutte le disposizioni volte ad escludere ogni possibilità di sostituzione delle materie prime utilizzate o dei prodotti ottenuti.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 273/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 19 è soppresso;
- 2) è inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Notifiche

Le notifiche di cui all'articolo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato III C sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 3

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 566/2008 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Notifiche

Le notifiche di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 4

All'articolo 18 del regolamento (CE) n. 867/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

- 1) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

- 2) nell'appendice 3 dell'allegato I A, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi a tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.»

- 3) nell'allegato I B, parte A, la seconda frase del punto 3 è sostituita dalla seguente:

«Per i vini di cui trattasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione, preventivamente e in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009, tutte le informazioni tecniche necessarie, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.»

- 4) nell'allegato I C, il secondo comma del punto 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri comunicano tali deroghe alla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.»

Articolo 6

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è modificato come segue:

- 1) nell'articolo 134, la lettera a) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«a) i prezzi medi rappresentativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi elencati nell'allegato XVII, nonché i prezzi significativi rilevati su altri mercati per quantitativi ingenti di prodotti importati, oppure, in mancanza di prezzi sui mercati rappresentativi, i prezzi significativi dei prodotti importati rilevati su altri mercati; e»

2) l'articolo 135 è soppresso.

Articolo 7

3) nell'articolo 146, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

Nell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1333/2011, il secondo comma del paragrafo 3 è soppresso.

«3. Le notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafi 3 e 4, agli articoli 97 e 128, all'articolo 129, paragrafo 1, agli articoli 130 e 131 e al presente articolo nonché la richiesta di cui all'articolo 92, paragrafo 1, sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009.»

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 491/2007 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4) il titolo dell'allegato XVII è sostituito dal seguente: «Mercati rappresentativi di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettera a)».

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
